MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI REATI, DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Art. 2

Impiego del personale delle Forze armate

All'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu' efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore a 500 militari delle Forze armate.";

b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 1 e 1-bis";

c) al comma 4, le parole: "del decreto di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-bis e 2".

Versione in vigore dal 2 dicembre 2008, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina
Estremi	Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-prevenzione-e-accertamento-di-reati-di/art-2-impiego-del-personale-delle-forze-armate/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it